



**Verbale di deliberazione  
della Giunta Comunale**

del 28/11/2023 N° 443

**OGGETTO:** PALIO 16 AGOSTO 2023 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL FANTINO GIUSEPPE ZEDDE DETTO GINGILLO.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **ventotto** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventitré** alle ore **09:30**.

<b>Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>FABIO NICOLETTA</b>	<b>Si</b>	
<b>CAPITANI MICHELE</b>	<b>Si</b>	
<b>TUCCI ENRICO</b>	<b>Si</b>	
<b>MAGI BARBARA</b>	<b>Si</b>	
<b>PAGNI RICCARDO</b>	<b>Si</b>	
<b>LORE' LORENZO</b>	<b>Si</b>	
<b>BIANCHINI MASSIMO</b>	<b>Si</b>	
<b>GIORDANO GIUSEPPE</b>		<b>Si</b>
<b>GIUNTI VANNA</b>	<b>Si</b>	
<b>PAPI MICAELA</b>	<b>Si</b>	

Totale presenti: 9

Presidente della seduta:  
Partecipa il Segretario Generale:

Nicoletta Fabio  
NARDI GIULIO

Delibera N. 443 del 28/11/2023

**OGGETTO:** PALIO 16 AGOSTO 2023 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL FANTINO GIUSEPPE ZEDDE DETTO GINGILLO.

### LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con atto n. 120, prot. n. 84046, del 24 ottobre 2023, l'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.), così nominato con Decreto del Sindaco n. 25 del 12 giugno c.a., ha formulato addebito di contestazione al fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo (d'ora in avanti Gingillo), in base all'art. 99 c. 2 del Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento);
- Gingillo ha provveduto, nei tempi previsti dal Regolamento, a presentare memoria a propria difesa (prot. n. 85599);
- l'A.D. con atto n. 113, prot. n. 88499, del 9 novembre 2023, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio nei confronti di Gingillo;
- gli atti sopracitati n. 120 e n. 113 fanno parte integrante della presente deliberazione;
- Gingillo ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal c. 6 dell'art. 99 presentando proprie memorie difensive in data 17 novembre 2023, prot. n. 90856.

Considerato che Gingillo nella sua memoria ha:

In premessa rileva che l'A.D. non avrebbe formulato correttamente la proposta in quanto richiamante la motivazione della proposta e non quella dell'addebito. Inoltre imputa all'A.D. di non aver preso in considerazione alcune osservazioni mosse agli addebiti in quanto il tenore di alcuni passaggi sarebbe stato accusatorio.

a) confuta la proposta di sanzione dell'A.D. richiamando la memoria difensiva già presentata, ripetendo la sua ricostruzione dei fatti e attribuendo al suo comportamento una causa diversa da quella indicata nella proposta. Sostanzialmente ritiene che non gli si possa imputare il cambio di posto in quanto il Bruco non avrebbe, dopo il 16° minuto di mossa, mantenuto la sua posizione. Gingillo ripercorre accuratamente le fasi delle mosse facendo inoltre un parallelismo tra la proposta di sanzione che lo riguarda e quella invece formulata nei confronti del fantino del Bruco. In tal senso osserva l'incompatibilità di quello rilevato per proporre la sanzione al fantino del Bruco con quanto riportato invece nella motivazione del suo atto. Critica inoltre alcuni passaggi a suo dire esposti dall'A.D. in forma dubitativa che pertanto non dovrebbero portare ad una sanzione; più in particolare l'ipotesi che la Chiocciola possa avere avuto convenienza a collocarsi vicino all'avversaria è una forma di presunzione di colpevolezza, tanto più che "il sottoscritto si è totalmente disinteressato dell'avversaria, alla quale mai è stata rivolta attenzione o tentato di arrecare svantaggio". Gingillo prosegue sostenendo di aver "preso posto al canape nell'ordine a me assegnato, mantenendo la giusta distanza da chi avevo accanto". Ed ancora, sempre confutando l'A.D., "Un comportamento della Chiocciola quindi che (ammesso e non concesso che sia stato tenuto nei termini descritti dall'Assessore Delegato) non avrebbe affatto impedito al fantino del Bruco di riguardare comunque il proprio posto, se solo lo avesse voluto veramente. In ultimo analizza la fase della mossa ancora non condividendo la ricostruzione dell'A.D. e sostenendo di non aver abbassato il cavallo e di aver mantenuto il posto assegnato dall'ordine di chiamata. In ultimo richiama un vizio procedurale per aver l'A.D. nella parte conclusiva della proposta fatto riferimento alla seconda prova e non al Palio.

Nelle conclusioni Gingillo chiede di essere mandato indenne da ogni sanzione e in subordine di ritenere la sanzione dell'ammonizione ingiustamente eccessiva, decidendo di conseguenza.

La Giunta Comunale (d'ora in avanti G.C.) rileva che:

1) in premessa appare necessario evidenziare come l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponda esclusivamente alla logica "paliesca". Detta premessa serve a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede;

2) L'A.D. ha ben richiamato i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti;

3) l'addebito formulato dall'A.D. è parte integrante della proposta di sanzione, la quale è correttamente strutturata, ben ricostruisce l'accaduto e illustra ampiamente la motivazione della proposta di sanzione che si intende trascritta integralmente. L'A.D., di fatto, ha preso in considerazione tutte le osservazioni mosse da Gingillo, ha minuziosamente analizzato l'accaduto rispondendo punto per punto a quanto rilevato dallo stesso fantino. E' giunto quindi a conclusioni differenti ma certo non si può dire che in qualche modo sia stata limitata la possibilità di difesa al fantino. Si osserva come, a seguito della citazione "Ebbene è in questa fase (presentazione delle memorie alla Giunta Comunale) che si applica il comma 7 allorchè è imposto ai fantini che le loro memorie devono avere esclusivamente natura difensiva", Gingillo richiami nelle memorie presentate a questo Organo almeno per dodici volte il comportamento ai canapi del fantino del Bruco quale appunto responsabile dello scambio di posto. Della relazione dei Deputati fa parte il filmato del Palio che pertanto l'A.D. ha naturalmente visionato per meglio comprendere e valutare i comportamenti da sanzionare, peraltro essendo il caso di specie attenzionato proprio dai Deputati; a meno che non si voglia negare l'autonomia valutativa dell'A.D.. L'aver valutato il comportamento di Gingillo per l'intera durata della mossa ha avuto il fine di non adottare una proposta ingiusta e non il contrario e, certamente, il comportamento di Gingillo descritto dall'A.D. non fa parte dell'addebito e non è una "estensione dell'addebito"; ben altra sarebbe stata la sanzione in caso l'A.D. avesse appunto ravvisato altre condotte. In altre parole, l'A.D. ha valutato se vi fossero delle circostanze esimenti per Gingillo così da non punirlo nel caso avesse subito il cambio di posto. Di più, l'A.D. precisa proprio che "E' soprattutto il momento della mossa che rappresenta la fase cruciale del Palio ed è pertanto in tale situazione che deve evidenziarsi concretamente il tentativo di cercare e mantenere il posto assegnato." ed è fuori dubbio che la Chiocciola si trova al secondo posto e non pone in essere alcun tentativo per recuperare il terzo, assegnato dall'ordine di chiamata.

Anche in relazione dell'entità della sanzione, l'A.D. ha ben specificato infine come i numerosi precedenti siano sostanzialmente univoci nel sanzionare il cambio di posto alla mossa.

Riassumendo:

i) Gingillo non ha offerto una memoria diversa nella sua architettura di quella presentata all'A.D.; sono venute a mancare considerazioni che, in qualsiasi maniera, potessero produrre da parte della G.C. un accoglimento alle sue tesi;

ii) l'accurata visione di tutta la documentazione relativa al procedimento ha convinto la G.C. che la determinazione cui è giunto l'A.D. risultasse corretta e adeguata;

Concludendo:

- visto l'art. 99 del Regolamento per il Palio;

- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa a scrutinio segreto;

### **DELIBERA**

1. di far propria la proposta formulata dall'Assessore Delegato, di cui all'ordinanza 113 sopra richiamata ed a cui si rimanda in modo integrale e sostanziale;
2. di sanzionare con **una (1) ammonizione** il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo, ai sensi dell'art. 99, per le motivazioni contenute nell'ordinanza 120 sopra richiamata, cui si rimanda per le opportune motivazioni; al contempo va precisato che per tale comportamento è stata proposta sanzione alla Contrada della Chiocciola per violazione dell'art. 101;
3. in base all'art. 99 c. 12, ed in considerazione della precedente sanzione (ammonizione) di cui alla delibera della G.C. n. 475 del 29.11.2022, viene, con l'odierna stessa sanzione (ammonizione) di cui al precedente punto, automaticamente ad essere applicata la sanzione di **squalifica per un (1) Palio** e relative prove dal prossimo Palio;
4. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 99;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale  
f.to NARDI GIULIO

Il SINDACO  
f.to Nicoletta Fabio

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Il Segretario Generale  
NARDI GIULIO

Siena, li 29/11/2023

---

**ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to NARDI GIULIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 29/11/2023

Il Segretario Generale  
f.to NARDI GIULIO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2023

Siena, li 29/11/2023

Il Messo Comunale  
LUNETTI MONICA